



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Annamaria Casadonte	Consigliere
Eleonora Reggiani	Consigliere
Martina Flamini	Consigliere Rel.

Oggetto:

Opposizione all'espulsione - Legami familiari
Ud.09/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4384/2025 R.G. proposto da:

[REDAZIONE] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDAZIONE] -ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura Modena in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati-

avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Modena n. 621/2024 depositata il 29/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere Martina Flamini.

Fatti di causa

1. L'odierno ricorrente, [REDAZIONE] ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Modena, emesso il 22.4.2024 e notificato in pari data. A sostegno dell'opposizione ha

dedotto la nullità del decreto, per mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente, e la violazione dell'art. 13, comma 2-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, per omessa valutazione dei legami familiari.

2. Il Giudice di pace, con sentenza pubblicata il 29.7.2024, ha rigettato il ricorso affermando: che l'ignoranza incolpevole del contenuto del provvedimento doveva essere provata dal ricorrente e che la presenza dello stesso sul territorio nazionale sin dal 2017 lasciava presumere che egli comprendesse la lingua italiana; che il rapporto sentimentale con una connazionale non era causa ostativa per l'emanazione del provvedimento di espulsione; che, con riferimento alla presenza di un figlio minore in Italia, il ricorrente non aveva presentato al Tribunale dei Minorenni richiesta di autorizzazione ex art. 31 T.U.I.

3. Il cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.

4. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Modena sono rimasti intimati.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura l'omesso esame di un fatto deciso per il giudizio, oggetto di specifica discussione delle parti, per non aver il Giudice di pace considerato la situazione familiare del ricorrente, con particolare riferimento alla lunga permanenza in Italia (sin dal 2017), alla convivenza con una connazionale (regolarmente soggiornante e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato) e alla presenza di un figlio minore, nato in Italia il [REDACTED]

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 2-bis e 19 del d.lgs n. 286 del 1998, nonché dell'art. 8 CEDU per non aver il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all'espulsione,

rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio italiano.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché logicamente connessi, sono fondati.

3.1. Com'è noto, l'art. 2 d.lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di riconciliazione familiare), ha introdotto il comma 2-bis all'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale «Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al riconciliazione familiare ovvero del familiare riconciliato, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»

La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al riconciliazione familiare» o al «familiare riconciliato», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».

3.2. Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per riconciliazione familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per

ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimesso in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.» (par. 4.4. del Considerato in diritto).

3.3. Inoltre, il testo dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle disposizioni introdotte dapprima d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 ed in seguito dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente previsto, quali ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l'espulsione, proprio quelle in cui l'allontanamento del cittadino straniero potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, del T.U.I., obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e familiare (sul punto cfr. Cass. n. [29593](#) del 10/11/2025 che ha affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali).

3.4. Per effetto di tali interventi normativi e giurisprudenziali, in sede di opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, a

prescindere dall'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce causa ostantiva all'espulsione del cittadino straniero la sussistenza di suoi "legami familiari" nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di "famiglia" non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri "legami familiari" di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). In particolare, la Corte ha evidenziato che, in base alle coordinate ermeneutiche indicate dalla Corte EDU, non rileva, quanto all'accertamento del requisito del "vincolo familiare", la circostanza che il cittadino straniero non sia unito in matrimonio alla donna che allega essere la sua compagna, tenuto conto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU (v. Corte EDU, Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986; Corte EDU, Grande Camera, Van der Heijden c. Paesi Bassi, 3 aprile 2012), la nozione di "famiglia" di cui all'art. 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri "legami familiari" di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio, aggiungendo che

è stato ritenuto (Corte EDU, Kroon e altri c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1994; Corte EDU, Grande Camera, Vallianatos e altri c. Grecia, C-29381/09 e C32684/09, 7 novembre 2013) che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023).

3.5. Con riferimento alla presenza di un figlio minore in Italia, l'effettività del legame familiare, ostante all'espulsione, non poteva essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata richiesta di autorizzazione al Tribunale dei Minorenni, ex art. 31 T.U.I., norma posta a tutela dell'interesse del minore, che non preclude la valorizzazione delle medesime circostanze in una prospettiva di tutela della condizione del genitore, alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione al rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive con il figlio (sul punto, Cass. 467/2022).

Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando le allegazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di un legame di cura e di assistenza del minore nonché alla stabilità della relazione affettiva del ricorrente con la madre del minore stesso. Trattasi di una valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato che può e deve compiere, caso per caso, il giudice dell'espulsione, non occorrendo invece un previo accertamento da parte del Tribunale dei Minorenni, così come ritenuto dal Giudice di pace.

Tanto determina la necessità di riformulare l'apprezzamento in fatto nella fattispecie in esame, alla luce del seguente principio di diritto: «L'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine) è applicabile anche nei confronti del

cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, sicché l'effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all'espulsione, dal giudice dell'opposizione all'espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 al Tribunale per i Minorenni».

4.In conclusione il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Modena, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Modena, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.

Il Presidente

Alberto Giusti